



**REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI ex art. 20, Dlgs. 19
agosto 2016 n. 175 RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE**

PARERE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Il sottoscritto Claudio Girardi, in qualità di Revisore Unico del Comune di Carmignano di Brenta,

tenuto conto che l'obiettivo della nuova normativa é la riduzione delle partecipazioni, tenendo conto dei seguenti criteri:

Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti;

Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

Vista la proposta di approvazione della delibera ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'art.20 del TUSP (Dlgs. n. 175 del 19 agosto 2016)" formulata al Consiglio a seguito della ricognizione ordinaria 'delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2022;

Considerato che la ricognizione in parola, così come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 — nuovo Testo Unico Società Partecipate — prevede un'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni dirette o indirette dell'ente, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione;

Rilevato che l'Ente propone il mantenimento degli attuali assetti organizzativi, che prevedono le seguenti partecipazioni societarie dirette:

ETRA S.p.A. partecipata dal Comune di Carmignano di Brenta in quota di 1,39% del capitale sociale;

A.S.I. S.r.l. partecipata dal Comune di Carmignano di Brenta in quota di 1,00% del capitale sociale;

L'Ente motiva il mantenimento delle partecipazioni alle suddette Società in ragione delle seguenti considerazioni:

- Assenza di caratteristiche previste dall'art. 20, comma 2 del T.U.S.C.;
- Efficienza ed economicità del servizio svolto;
- Miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo del servizio reso dalla partecipata;

Verificati i presupposti e le motivazioni circa il carattere di utilità al miglior perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché degli altri elementi indicati dal già citato D.Lgs. 175/2016;

Visti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e conformità al principio di correttezza dell'azione amministrativa, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- l'art. 239, comma 1, lett. b). D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine all'approvazione della proposta deliberativa relativa alla revisione ordinaria al 31/12/2022 che prevede il mantenimento della partecipazione diretta in essere.

INVITA L'ENTE

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalla partecipata, ai fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- a verificare periodicamente i bilanci della partecipata e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

Verona, 6 dicembre 2023

IL REVISORE UNICO
